



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: [REDACTED] c/ [REDACTED] S.C.p.A. e nei confronti della C.C.I.A.A. di Roma e di [REDACTED] – Ricorso al TAR del Lazio, introdotto ai sensi dell'art. 116 c.p.a.. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto, dinanzi al TAR del Lazio, dalla [REDACTED], contro [REDACTED] S.C.p.A. e notificato alla Camera di Commercio di Roma con pec del 22.07.2026, nella sua qualità di controinteressata unitamente [REDACTED], per ottenere la riforma del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso, formulata dalla ricorrente il 25 maggio 2026 ad [REDACTED], per l’accesso e il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore detenuti da [REDACTED] e relativi alle imprese e proprietà delle imprese, ai sensi della normativa di apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico di cui al D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 ed ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138;

Rilevato che la Camera di Commercio di Roma è chiamata come unica Camera controinteressata, verosimilmente per ragioni di numero di imprese iscritte e per ragioni di economicità processuale, vista la sede dell'autorità giudiziaria adita;

Atteso che le modalità di gestione e di messa a disposizione dei dati del Registro delle Imprese, banca dati di interesse nazionale, sono definite da [REDACTED] S.C.p.A. e da [REDACTED], essendo demandate alle singole Camere di Commercio la tenuta amministrativa e l'aggiornamento del Registro attraverso la ricezione delle domande di iscrizione e deposito provenienti dalle imprese aventi sede nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza;

Ritenuta, comunque, opportuna la costituzione in giudizio al fine di sostenere e confermare la legittimità del diniego di accesso, formatosi per effetto del silenzio serbato da [REDACTED], nonché al fine di confutare il fondamento della pretesa di libera fruizione e riutilizzo delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese italiano;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore del Prof. Avv. Alfonso Celotto, con studio in Roma, Via Giulio Caccini, 1, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 162102 del 30.07.2026 con il quale il Prof. Avv. Alfonso Celotto ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 9.830,70, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, avendo applicato sul compenso tabellare di € 10.923,00 una riduzione del 10%;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC93A61449;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare al Prof. Avv. Alfonso Celotto con studio in Roma, Via Giulio Caccini, 1, per i motivi di cui in premessa, l’incarico di procedere per conto della Camera alla costituzione nel giudizio introdotto dalla [REDACTED], eleggendo domicilio presso il suo studio precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’incarico si estenderà anche all’azione per il recupero del credito da lite;
- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 9.830,70 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d’acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 14.344,17 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 616/2026.

LA DIRIGENTE DELL’AREA I
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”